

**Newsletter della Giustizia amministrativa**

**a cura dell’Ufficio per il massimario**

|  |
| --- |
| **Indice**  **Corte costituzionale**   1. **Corte cost., 22 ottobre 2022, n. 221, sul procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;** 2. **Corte cost., 21 ottobre 2022, n. 217, individua la natura e l’ambito applicativo dell’art. 9 *bis* t.u. edilizia nella parte in cui definisce lo stato legittimo degli immobili;** 3. **Corte cost., 26 ottobre 2022, n. 216, sulla individuazione dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa localizzazione;** 4. **Corte cost., 18 ottobre 2022, n. 213, la Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dal T.a.r. in relazione all’art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 2, relativamente alle residenze turistico-alberghiere.**   **Corte di cassazione, sezioni unite civili**   1. **Cass. civ., sez. un., 31 ottobre 2022 n. 32121, sulla giurisdizione del g.o. in relazione al contributo per utilizzo temporaneo di frequenze radio correlate ad autorizzazioni ministeriali.**   **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**   1. **Cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2022, n. 9541, la VI sezione affronta diverse questioni relative allo scioglimento della società cooperativa giustificato dal mancato perseguimento dello scopo mutualistico, soffermandosi anche sulla prevalenza della sostanza sulla forma nel procedimento amministrativo;** 2. **Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9428, il requisito tecnico professionale relativo al possesso di un determinato fatturato è soddisfatto anche se il contratto a suo tempo stipulato viene successivamente caducato, purché le prestazioni siano state effettivamente eseguite;** 3. **Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9426, adeguamento del corrispettivo di un appalto di servizi in assenza di una espressa clausola di revisione dei prezzi;** 4. **Cons. Stato, sez. VII, 28 ottobre 2022, n. 9328, l’art. 10 co. 3 d.P.R. n. 509 del 1997, che prevede la possibilità di proroga delle concessioni portuali, è norma eccezionale e di stretta interpretazione;** 5. **T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 02 novembre 2022 n. 2896, silenzio assenso, ai sensi dell’art. 17 *bis* l. 241 del 1990, e autorizzazione paesaggistica;** 6. **T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. II, 27 ottobre 2022, n. 2848,** s**ospensione impropria del giudizio e pendenza della questione di legittimità costituzionale;** 7. **T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. VII, 24 ottobre 2022, n. 6303,** p**arere regionale di conformità al P.u.t. e silenzio assenso ex art. 17 *bis* l. 241 del 1990.**   **Consiglio di Stato – Pareri**   1. **C.g.a., sez. riun., 31 ottobre 2022, n. 531, legittima la scelta della Regione di affrontare il futuro incremento di domanda di prestazioni odontoiatriche con il** **potenziamento dell’efficienza delle strutture pubbliche, piuttosto che accreditare altre strutture sanitarie.**   **Normativa e altre attività di interesse**   1. **Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1 settembre 2022, n. 166 -Regolamento recante le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. (22G00173) (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2022);** 2. **Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (in G.U. n. 256 del 2 novembre 2022; in vigore dal 17 novembre 2022) – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.** |

|  |
| --- |
| **Corte costituzionale**  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​**(1)**  **Sul procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.**  **Corte costituzionale, 27 ottobre 2022, n. 221, Pres. Sciarra, Rel. Patroni Griffi**  La Corte costituzionale ha affermato che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 – nel prevedere che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell’ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, che deve concludersi entro novanta giorni – esprime un principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Esso è «funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea» (sentenza n. 46 del 2021) ed è volto a bilanciare l’esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità (sentenza n. 121 del 2022). Le finalità cui mira la normativa statale, pertanto, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, sicché le regioni non possono sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale (*ex multis*, sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 258 del 2020 e n. 177 del 2018): è soltanto nella sede del procedimento unico delineato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, infatti, che «può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione» (sentenze n. 69 del 2018 e n. 177 del 2021; in senso analogo, sentenza n. 177 del 2018, nonché, più in generale, con riferimento alle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sentenza n. 117 del 2022). Le disposizioni censurate – senza che le diverse formulazioni adoperate dal legislatore regionale rendano significativamente differente il loro contenuto normativo – determinano, invece, una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, così ponendosi in evidente contrasto con la richiamata normativa statale. Non assume alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito in atti la Regione Lazio, che tale sospensione sia temporalmente circoscritta, anche con la fissazione di un termine massimo di otto mesi, il quale peraltro, al di là d’ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di novanta giorni, che l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 prescrive per la conclusione del procedimento unico ivi previsto.  Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato:  a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, lettera b), numero 5), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), nella parte in cui introduce i commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell’art. 3.1 della legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili);  b) dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022);  c) dell’art. 81 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2021.  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​**(2)**  **La Corte costituzionale individua la natura e l’ambito applicativo dell’art. 9 *bis* t.u. edilizia nella parte in cui definisce lo stato legittimo degli immobili.**    [**Corte costituzionale, 21 ottobre 2022, n. 217 – Pres. Sciarra, Red. Navarretta**](https://www.cortecostituzionale.it/stampaPronunciaServlet?anno=2022&numero=217&tipoView=P&tipoVisualizzazione=O)      La Corte costituzionale ha ritenuto sussistente il contrasto dell’art. 93-*bis*, comma 1, della legge reg. Veneto n. 61 del 1985 rispetto all’art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, t.u. edilizia, là dove, con riferimento a fattispecie per le quali la norma statale richiede il titolo abilitativo edilizio, affida la dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile al ben diverso documento costituito dal certificato di abitabilità o di agibilità.  In particolare, se è certamente vero che, in base all’art. 221 del r.d. n. 1265 del 1934 (vigente nel periodo cui si riferisce la disposizione regionale), tale certificato doveva essere rilasciato solo dopo aver verificato che la costruzione fosse stata eseguita in conformità al progetto approvato, nondimeno, questo non giustifica che tale documento possa surrogarsi al titolo abilitativo edilizio.  Come più volte ha osservato la giurisprudenza amministrativa, la conformità edilizio-urbanistica costituisce presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato che oggi si definisce di agibilità, ma «tale considerazione non può […] essere strumentalmente piegata a ragionamenti del tutto speculativi e sillogistici al fine di affermare che il rilascio dei certificati di agibilità implica un giudizio (presupposto ed implicito) circa la natura non abusiva delle opere». «[S]emmai, all’inverso, l’interprete si dovrebbe interrogare sulla legittimità di tali certificati, non già desumere dal rilascio di essi una qualità – la conformità edilizio-urbanistica – da essi indipendente e anzi presupposta» (Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2017, n. 1996). E, infatti, «non v’è necessaria identità di “disciplina” tra titolo abilitativo edilizio e certificato di agibilità», che «sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili». In particolare, «il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l’art. 24 del testo unico dell’edilizia), mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio. Il che comporta che i diversi piani ben possano convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza» (Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309; nello stesso senso, sentenze 24 aprile 2018, n. 2456, 22 marzo 2014, n. 1220, nonché sez. V, decisione 4 febbraio 2004, n. 365).  Per tali motivi la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Veneto 30 giugno 2021, n. 19 (Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – “Veneto cantiere veloce”), che ha introdotto l’art. 93-*bis* nella legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l’assetto e l’uso del territorio).  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​**(3)**  **Sulla individuazione dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa localizzazione**  **Corte costituzionale, 26 ottobre 2022, n. 216, Pres. Sciarra, Est. Viganò**  La Corte costituzionale ha affermato che, sulla base del quadro normativo delineato dalle linee guida, nella materia del sostegno alla produzione di energia derivante da fonti alternative, non può riconoscersi alle regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, «“alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa” (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né *a fortiori* quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)» (sentenza n. 121 del 2022).  Invero, attraverso le linee guida, adottate in Conferenza unificata in attuazione del principio di leale collaborazione, lo Stato e le regioni hanno congiuntamente definito una serie di criteri funzionali alla individuazione di punti di equilibrio sostenibili fra un largo spettro di interessi: il rispetto dei «vincoli imposti dalla normativa dell’Unione europea, così come degli obblighi assunti a livello internazionale con la legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997) e con la legge 4 novembre 2016, n. 204 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015), nel comune intento “di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra” (sentenza n. 275 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del 2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022)» (sentenza n. 121 del 2022); la tutela del paesaggio e del territorio; la necessità di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale ai soggetti privati interessati alla realizzazione degli impianti.  Ampio spazio è inoltre riconosciuto all’autonomia delle regioni a valle delle linee guida. Esse sono, infatti, chiamate a concretizzare tali complessi bilanciamenti nell’ambito dei singoli territori regionali, attraverso procedimenti amministrativi destinati a sfociare negli atti di programmazione menzionati dal paragrafo 17 delle linee guida, nei quali ben possono essere individuate le aree non idonee alla installazione degli impianti; atti a loro volta destinati a orientare la discrezionalità amministrativa nei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione dei singoli impianti.  Ciò che invece, nel vigore dell’attuale quadro normativo, non è consentito alle regioni è dettare direttamente per legge criteri generali per la localizzazione degli impianti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione statale e dalle stesse linee guida: ancor più quando tali criteri si risolvano, in pratica, in divieti assoluti di concedere autorizzazioni in singole porzioni del territorio regionale, come accade con riferimento alle previsioni di cui alla lettera d).  Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato:  a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 17, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);  2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 18, lettere a), d) e f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021.  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​**(4)**  **La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dal T.a.r. in relazione all’art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari), relativamente alle residenze turistico-alberghiere (RTA).**    [**Corte costituzionale, 18 ottobre 2022, n. 213 – Pres. Sciarra, Red. De Pretis**](https://www.cortecostituzionale.it/stampaPronunciaServlet?anno=2022&numero=217&tipoView=P&tipoVisualizzazione=O)      La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari), come modificato dall’art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, per l’assenza di una congrua e completa ricostruzione del quadro normativo da parte del giudice *a quo*.  **La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio per il massimario.** |

|  |
| --- |
| **Corte di cassazione sezioni unite civili**  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​**(5)**  **Sulla giurisdizione del g.o. in relazione al contributo per utilizzo temporaneo di frequenze radio correlate ad autorizzazioni ministeriali.**  **Corte di cassazione, sezioni unite civili, 31 ottobre 2022 n. 32121 – Pres. Virgilio, Est. Stalla**  Le sezioni unite hanno evidenziato che, in considerazione di quanto stabilito anche in numerose altre pronunce della Corte costituzionale (da ultimo, Corte cost. n. 167 del 2018), una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti:  – la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;  – la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;  – le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.  Caratteri identificativi generali del tributo debbono pertanto essere individuati nei seguenti elementi tipizzanti:  – “la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l’autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015)”;  – “la doverosità della prestazione (Corte cost., n. 141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta un’ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982)”;  – “la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonché, in relazione al contributo al SSN, Cass. civ., sez. un., n. 123 del 2007, che ne ha affermato la natura tributaria)”;  – “il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente impositore (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonché, tra le altre, Cass. civ., sez. un., n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014)”.  Da ciò emerge nitidamente come nel caso del tributo (in particolare della tassa) la correlazione tra prelievo e fruizione del bene o del servizio pubblico non si ponga sul piano della stretta corrispettività o sinallagmaticità giuridica ed economica, quanto su quello della mera messa a disposizione del bene o servizio stesso, inteso quale occasione di spesa pubblica differenziata e divisibile.  Alla luce di tali coordinate ermeneutiche rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non già in quella del giudice amministrativo – risultando non applicabile l’art. 133, comma 1, lett. b) e m), d.lgs. n. 104 del 2010 – una controversia promossa dalla RAI, Radio televisione italiana nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento recante la richiesta e/o l’avviso di pagamento, a titolo di conguaglio contributi integrativi, dovuti ex art. 38 dell’allegato 25 al d.lgs. n. 259 del 2003, per l’utilizzo temporaneo di frequenze radio correlate ad autorizzazioni ministeriali generali già rilasciate.  **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​**(6)**  **La VI sezione affronta diverse questioni relative allo scioglimento della società cooperativa giustificato dal mancato perseguimento dello scopo mutualistico, approfondendo i tratti rilevanti dell’amministrazione di sostegno e soffermandosi anche sulla prevalenza della sostanza sulla forma nel procedimento amministrativo.**  **Consiglio di Stato, sezione VI, 2 novembre 2022, n. 9541, Pres. Volpe, Est. Cordì**  Nella logica del sistema dell'amministrazione di sostegno è il giudice tutelare che, con il decreto di nomina, individua l’oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Spetta al giudice, pertanto, il compito di individuare e circoscrivere nel decreto tali poteri secondo l’apprezzamento della situazione concreta alla luce delle coordinate generali sopra tracciate**.**  Qualora dal decreto del giudice tutelare che conferisce i poteri all’amministratore di sostegno non risulti che lo stesso è abilitato a delegare un terzo al compimento di atti di gestione del patrimonio, ai fini del valido conferimento della delega, deve essere richiesto al giudice tutelare un adeguamento dei poteri conferiti, consentendo, al contempo, allo stesso di verificare le ragioni a sostegno dell’istanza, nonché l’eventuale adozione delle misure ritenute dallo stesso necessarie al fine di meglio tutelare le esigenze dell’amministrato.  Ha, inoltre, precisato la IV sezione che le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.  Ha concluso la IV sezione che tra le cause di scioglimento della società cooperative e gli enti mutualistici per atto dell'autorità governativa, l’art. 2545-*septiesdecies* c.c. annovera il non perseguimento dello scopo mutualistico, il non essere in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti, il mancato deposito del bilancio di esercizio o l’omesso compimento di atti di gestione per due anni consecutivi.  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​**(7)**  **Il requisito tecnico professionale relativo al possesso di un determinato fatturato è soddisfatto anche se il contratto a suo tempo stipulato viene successivamente caducato, purché le prestazioni siano state effettivamente eseguite.**  [**Consiglio di Stato, sezione IV, 31 ottobre 2022, n. 9428 - Pres. Poli, Est. Gambato Spisani**](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202203369&nomeFile=202209428_11.html&subDir=Provvedimenti)  **​**  Il requisito tecnico professionale relativo al possesso di un determinato fatturato è soddisfatto anche se il contratto a suo tempo stipulato viene successivamente caducato, purché le prestazioni contrattuali siano state effettivamente e regolarmente eseguite, atteso che la caducazione del contratto non ha efficacia retroattiva.  L’A.t.i. impegnata in un appalto di servizi di igiene urbana per un ambito che comprenda più comuni ben può ripartire il servizio in base al criterio geografico, avuto riguardo al territorio del singolo comune, senza per questo violare gli obblighi di possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara.  La commissione di gara gode di un’ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte; pertanto, sono inammissibili le censure che riguardano il merito di questa valutazione– salvo il caso di scelte all’evidenza abnormi- perché sollecitano, nella sostanza, il giudice a sostituirsi all’amministrazione; dunque, per disattendere il giudizio della commissione stessa, non basta dedurre che esso non è condivisibile per taluni aspetti, ma si deve dimostrare che esso è palesemente inattendibile, e comporta risultati tecnici insostenibili.  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​**(8)**  **Adeguamento del corrispettivo di un appalto di servizi in assenza di una espressa clausola di revisione dei prezzi.**  [**Consiglio di Stato, sezione IV, 31 ottobre 2022, n. 9426 - Pres. Poli, Est. Conforti**](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202203108&nomeFile=202209426_11.html&subDir=Provvedimenti)  **​**  A fronte di un’istanza, formulata dall’appaltatore, di adeguamento del corrispettivo dei servizi da svolgere ed in carenza di un’espressa clausola di revisione dei prezzi, si applica la lettera a), e non la lettera c), dell’art. 106 del codice dei contratti pubblici, il quale, al comma 1, scandisce i casi di modifica dei contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, senza una nuova procedura di affidamento.  Ciò in quanto:  - la lettera c) fa testuale ed espresso riferimento a quelle “modifiche dell’oggetto del contratto” che si correlano alle “varianti in corso d’opera”, specificamente inerenti l’oggetto del contratto sul versante dei lavori da eseguire;  - la lettera a), invece, nel contemplare le “variazioni dei prezzi e dei costi standard”, disciplina gli aspetti economici del contratto; segnatamente, àncora ad una rigorosa previsione di clausole di revisione dei prezzi le modifiche dell’oggetto del contratto, sul versante del corrispettivo, che l’appaltatore trae dall’esecuzione del contratto.  Peraltro, dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 19 aprile 2018, C-152/17; 7 settembre 2016, C-549-14), si trae una sostanziale neutralità del diritto europeo rispetto agli eventuali rimedi manutentivi che gli ordinamenti nazionali approntano per fronteggiare le sopravvenienze che incidono sugli aspetti economici del contratto, fermo il disfavore per soluzioni che alterino surrettiziamente il gioco della concorrenza attraverso affidamenti diretti senza gara.  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​**(9)**  **L’art. 10 co. 3 d.P.R. n. 509 del 1997, che prevede la possibilità di proroga delle concessioni portuali, è norma eccezionale e di stretta interpretazione.**  [**Consiglio di Stato, sezione VII, 28 ottobre 2022, n. 9328 - Pres. Giovagnoli, Est. Francola**](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202009566&nomeFile=202209328_11.html&subDir=Provvedimenti)  **​**  L’art. 10 co. 3 d.P.R. n. 509 del 1997, nella parte in cui prevede la possibilità di proroga delle concessioni portuali, attribuisce alla p.a. una discrezionalità non solo tecnica – finalizzata all’accertamento dei presupposti indicati dalla norma – ma anche amministrativa, atteso che l’Amministrazione ha il potere di valutare l’opportunità della proroga e la sua rispondenza all’interesse pubblico.  Benché la direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva *Bolkestein*) non sia applicabile ai servizi portuali, il diritto dell’Unione Europea, ed in particolare la direttiva 2014/25/UE, è comunque incompatibile con la proroga automatica delle concessioni dei servizi portuali.  L’art. 10 co. 3 d.P.R. n. 509 del 1997, che prevede la possibilità di proroga delle concessioni portuali, è norma eccezionale e di stretta interpretazione; ne consegue che è il rilascio della proroga ad esigere una motivazione rafforzata, mentre il diniego della stessa esige una motivazione semplicemente adeguata, essendo immanenti nell’ordinamento giuridico le ragioni di ordine generale giustificanti la decisione, a fronte dei prevedibili vantaggi scaturenti per l’Amministrazione e la collettività dall’eventuale instaurazione di un nuovo rapporto con un concessionario scelto all’esito di una procedura comparativa.  **(10)** Silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 *bis* l. 241 del 1990 e autorizzazione paesaggistica.T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 02 novembre 2022 n. 2896 - Pres. ed Est. DuranteIl meccanismo del silenzio assenso, di cui all’art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, si attaglia ai soli procedimenti c.d. “orizzontali”, aventi cioè una fase decisoria pluristrutturata, nel senso che le due amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella interpellata) devono condividere la funzione decisoria ed essere titolari di un potere decisorio sostanziale.Diversamente, nel caso in cui un’amministrazione abbia un ruolo meramente formale, nel senso che raccoglie e trasmette l’istanza all’altra amministrazione, unica decidente, la decisione risulta monostrutturata ed il beneficiario del provvedimento va individuato nel solo soggetto privato (procedimento c.d. “orizzontale”).In merito all’applicabilità del meccanismo del silenzio assenso, di cui all’art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, all’autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, sussiste un articolato contrasto nella giurisprudenza amministrativa, laddove sono riscontrabili due, se non addirittura tre, orientamenti:1) un primo orientamento, di segno negativo, muove dal fatto che l’autorizzazione paesaggistica costituisce un provvedimento monostrutturato, essendo il relativo procedimento attivato ad istanza della parte privata interessata e non della P.A. procedente. Il rapporto tra regione/ente locale e Soprintendenza è meramente interno, ossia finalizzato a co-gestire non la fase decisoria, ma quella istruttoria. Viene rimarcata, inoltre, l’estraneità alla funzione di tutela del paesaggio di “ogni forma di attenuazione determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi”, atteso che il parere è “atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica”, in cui il giudizio di compatibilità paesaggistica “deve essere … tecnico e proprio del caso concreto”. Pertanto, il parere reso tardivamente non è inefficace. Esso però non vincola la p.a. procedente, alla quale tocca tenerne conto, valutando motivatamente ed in concreto anche gli aspetti paesaggistici (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4765; 29 marzo 2021, n. 2640; 7 aprile 2022, n. 2584) e tanto, in applicazione del comma 9 dell’art. 146, in base al quale, “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”: norma non espressamente abrogata dall’art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, la quale istituisce una forma di silenzio devolutivo, per definizione incompatibile con il silenzio assenso;2) un secondo orientamento di segno contrario, del tutto originale perché dotato di ricadute pratiche alquanto simili all’art. 17-*bis*, ritiene che l’ostacolo all’applicazione della norma semplificatoria sia costituito non dall’assenza di un potere codecisorio, ma dalla peculiare scansione procedimentale dettata dal comma 9 dell’art. 146, secondo cui “l’amministrazione competente” - cioè regione/ente locale delegato - “provvede comunque”. Ciò nondimeno, dal punto di vista pratico, cambia poco rispetto alla fattispecie del silenzio assenso ex art. 17-*bis*, perché è evidente che il provvedimento finale, anche in tal caso, deve rispecchiare la proposta originaria trasmessa alla Soprintendenza: diversamente il provvedimento adottato risulterebbe illegittimo in quanto emesso su una proposta non precedentemente sottoposta al parere della Soprintendenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5799 dell’11 dicembre 2017). Viceversa, ove l’amministrazione procedente avesse un ripensamento, non essendosi formato un silenzio assenso da parte della Soprintendenza, potrebbe riformulare la proposta originaria, senza incorrere in un provvedimento in autotutela, non essendosi ancora formato un provvedimento definitivo. Pertanto, l’atto finale dell’amministrazione procedente, a meno di un “ripensamento” circa la propria posizione originaria, non potrà che essere favorevole al privato, pena l’illegittimità di un diniego, che sarebbe emesso in assenza di una precedente proposta in tal senso sottoposta al parere della Soprintendenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2022, n. 4098);3) un terzo orientamento, di segno positivo “senza condizioni” all’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso al parere della Soprintendenza, muove dalla considerazione per cui tutti i pareri vincolanti partecipano alla formazione di un provvedimento finale pluristrutturato, in quanto la decisione dell’amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra amministrazione. A tali pareri, si applica pertanto l’art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990, diversamente che ai pareri consultivi (non vincolanti), che restano assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 16 e 17. Dunque, la formulazione testuale del comma 3 dell’art. 17-*bis* consente di estendere il meccanismo del silenzio assenso anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali e la salute dei cittadini, di modo che, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del silenzio assenso (cfr. Cons. Stato, comm. spec., 23 giugno 2016, n. 1640, reso su uno specifico quesito posto dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6556; sez. IV, 14 luglio 2020, n. 4559; sez. V, 14 gennaio 2022, n. 255). **(11)** Sospensione impropria del giudizio e pendenza della questione di legittimità costituzionale. [**T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione II, ordinanza 27 ottobre 2022, n. 2848, Pres. Brugaletta, Est. Dato**](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=201300911&nomeFile=202202848_08.html&subDir=Provvedimenti)  Nel processo amministrativo trova ingresso la sospensione impropria del giudizio principale, stante la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma sollevata in una diversa causa.  Ai fini della prosecuzione del giudizio sospeso, deve essere presentata l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale, pena l’estinzione del giudizio, ex art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.  **(12)**  **Parere regionale di conformità al PUT e silenzio assenso ex art. 17 *bis* l. 241 del 1990.**  [**T.a.r. per la Campania, Napoli, sezione VII, 24 ottobre 2022, n. 6303, Pres. Liguori, Est. Lenzi**](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202103819&nomeFile=202206303_01.html&subDir=Provvedimenti)  In tema di parere regionale di conformità al PUT di un’opera pubblica comunale, non può configurarsi la formazione del cd. silenzio assenso orizzontale, secondo il meccanismo previsto dall’art. 17 *bis*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, qualora non sia stato predisposto e trasmesso dall’amministrazione comunale lo schema di provvedimento, cui la normativa fa riferimento, all’autorità coinvolta nel procedimento.  Nei rapporti orizzontali tra pubbliche amministrazioni, il legislatore ha predisposto un istituto di semplificazione, con l’intento di evitare che, ove il procedimento debba concludersi con l’adozione di una decisione pluristrutturata implicante un accordo tra più amministrazioni co-decidenti, la condotta inerte dell’amministrazione interpellata possa produrre un arresto del procedimento, impedendo la tempestiva adozione della determinazione conclusiva. Tale esigenza viene contemperata dalla necessità che l’amministrazione procedente abbia predisposto e trasmesso uno “schema di provvedimento” all’amministrazione competente a rendere il proprio assenso, in modo da responsabilizzare l’amministrazione co-decidente e valorizzarne l’inerzia mantenuta per il termine previsto. Ne discende che un “tacito assenso” può formarsi solo alla tassativa condizione che l’Amministrazione coinvolta abbia piena e completa cognizione del tipo di provvedimento che si intende assumere.  **Consiglio di Stato – Pareri**  **(13)**  **Il C.g.a. ritiene legittima la scelta della Regione di affrontare il futuro incremento di domanda di prestazioni odontoiatriche con il potenziamento dell’efficienza delle strutture pubbliche, piuttosto che accreditare altre strutture sanitarie.**  **Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, 31 ottobre 2022, n. 531 - Pres. Carlotti, Est. La Ganga**  Il decreto assessoriale che approva il “Piano di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale per la branca di odontoiatria” è espressione della discrezionalità amministrativa riservata alla Regione in detta materia, le cui scelte sono sottratte al controllo di legittimità del giudice amministrativo, salvo che si rivelino manifestamente illogiche, ovvero arbitrarie oppure affette da travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento.  È tutto legittima la scelta della Regione Sicilia di affrontare nei prossimi anni il probabile incremento di domanda di prestazioni odontoiatriche attraverso il potenziamento dell’efficienza delle strutture pubbliche, piuttosto che accreditare altre strutture sanitarie; questa valutazione è, infatti, estrinsecazione del potere di programmazione ad essa attribuito e ai cui principi è subordinato l’accreditamento delle strutture private, ai sensi dell’art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992.  Né in detta materia si verte nell’ambito di una discrezionalità tecnica in cui l’analisi dei fatti deve essere supportata da regole tecniche (ingegneristiche, mediche, biologiche, ecc.) e la scelta della soluzione più opportuna è già effettuata a monte dal legislatore che ha valutato gli interessi prioritari.  **Normativa e altre attività di interesse**  **(14)**  **Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1 settembre 2022, n. 166 - Regolamento recante le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. (22G00173) (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2022).**  **(15)**  **Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (in G.U. n. 256 del 2 novembre 2022; in vigore dal 17 novembre 2022) – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.** |